



BIBLIOTECA MARUCELLIANA - FIRENZE

### Autorizzazione alla riproduzione per motivi di studio

Al Direttore della Biblioteca

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_

Via e numero \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Documento \_\_\_\_\_

chiede l'autorizzazione a riprodurre a proprie spese, **per uso personale di studio**, il seguente documento:

Collocazione \_\_\_\_\_

Autore \_\_\_\_\_

Titolo \_\_\_\_\_

Luogo e data di ed. \_\_\_\_\_

Pagine da riprodurre \_\_\_\_\_

Tipo di riproduzione \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano le riproduzioni dei documenti custoditi nelle Biblioteche pubbliche statali, e in particolare della L.633/41 e successive integrazioni e modificazioni, e dichiara espressamente sotto la propria responsabilità che il materiale riprodotto non verrà usato per scopi diversi da quelli sopra indicati.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.4 Legge n.15/68 e art. 2 DPR n. 403/98)

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara che dell'opera richiesta:

non ha mai fatto riproduzioni

ha riprodotto n. .... pag.

che la stessa non è più nei cataloghi editoriali  
(a sua conoscenza secondo la diligenza del buon padre di famiglia).

Data \_\_\_\_\_

Il Richiedente

Il Direttore della Biblioteca

**Riservato all'Ufficio:**

Non si autorizza la riproduzione per i seguenti motivi:

Il Direttore della Biblioteca

## **Legge 22 Aprile 1941, n.633 e successive modifiche**

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

### Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere di ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione [...]

### Art. 68

E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca.

E' vietato lo spaccio di dette copie al pubblico e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

## **Legge 22 Maggio 1993, n.159**

Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli art. 177, 178, 179 e al ultimo comma dell'art. 172 della legge 22 Aprile 1941, n.633.

### Art. 1

1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 Aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni, è punito con una sanzione amministrativa da lire un milione fino a lire tre milione e, in casi di particolare gravità, con una sanzione amministrativa fino a lire dieci milioni.

2. Non è considerata a fini di lucro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attività musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, né l'utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato.

La legge 22 Aprile 1941 n.633 e successive modificazioni ed integrazioni è stata da ultimo modificata dalla legge **18 agosto 2000 n.248**.

In particolare è subito operativo il limite di riproduzione del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, per uso personale.

Da tale limite sono escluse le opere rare fuori dai cataloghi editoriali.

Pertanto in aggiunta alla domanda di autorizzazione l'utente deve dichiarare di non aver mai fatto riproduzioni della stessa opera o il numero pagine già riprodotte.

Per le opere rare fuori dai cataloghi editoriali, l'utente dovrà rilasciare dichiarazione che l'opera non è più nei cataloghi editoriali (a sua conoscenza, secondo la diligenza del buon padre di famiglia).

Le pubblicazioni ufficiali italiane e straniere sono liberamente riproducibili.

Resta salva la discrezionalità dell'Amministrazione di non concedere l'autorizzazione per motivi di tutela od altro.